



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Angelo Bax Presidente rel.

Elena Papa Consigliere

Alessandra Cucuzza Consigliere

ha emesso la seguente:

SENTENZA n. 73/2026

Nel giudizio di responsabilità recante il n. **63322** del registro di segreteria, promosso dal vice Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 30 dicembre 2025 nei confronti di:

-Francini Isabella, C.F. FRNSLL78H49D612S, nata a Firenze il 9 giugno 1978 e residente in Pontassieve, via Giuseppe Montanelli n. 2, titolare della ditta individuale "Zia Isa" (inattiva) con sede in Firenze, via Bronzino n. 98 partita Iva 07008730488.

Nella odierna udienza pubblica dell'8 luglio 2026, uditi il magistrato relatore pres. Angelo Bax, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del vice procuratore generale cons. Elena Di Gisi, non costituita la parte convenuta in giudizio.

Visto l'atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 30 dicembre 2025 e ritualmente notificato, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio la sig.ra Francini Isabella, chiedendo la condanna della stessa al risarcimento della somma di € 19.440,00 salvo eventuale maggiore importo all' emergere di nuove circostanze, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed unitamente agli accessori di giustizia.

Secondo la prospettazione della Procura, fondata sulla notizia di danno erariale trasmessa dalla Guardia di Finanza Nucleo Polizia Economico- Finanziaria di Firenze acquisita in data 19 maggio 2022 prot. n. 2271, la parte convenuta avrebbe posto in essere una fattispecie di indebita fraudolenta percezione di contributi pubblici a valere sul fondo POR FESR 2014/2020- Azione 3.5.1 - Bando "Creazione impresa giovanile, femminile e dei destinatari ammortizzatori sociali", approvato con decreto dirigenziale n. 13454 del 22 agosto 2018.

In particolare erano emerse anomalie in ordine ad alcune pratiche di finanziamento presentata da una società di consulenza, la Debut Italia s.r.l. partita Iva 02493170977, società esercente attività di consulenza amministrativa.

Dall'esame preliminare delle pratiche veniva rilevato un collaudato sistema attraverso il quale i responsabili della

suddetta società erano stati in grado di fare ottenere dalla propria clientela i citati fondi pubblici mediante l'accurata predisposizione di documentazione, solo formalmente corretta, talvolta falsa, idonea a superare i vincoli del bando. Ai responsabili della Debut Italia venivano contestate le fattispecie di cui all' art. 416 c.p. (associazione a delinquere) e 640 *bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) mentre ai singoli percettori venivano contestati gli art. 316 *bis* c.p. (malversazione di erogazioni pubbliche) e 316 *ter* c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche). Il fascicolo penale n. R.G. n. 4210/2021, pendente presso il Tribunale di Prato veniva trasmesso all' EPPO (Procura Europea - organismo giudiziario indipendente dell' Unione Europea che si occupa di perseguire i reati che danneggiano il bilancio e gli interessi finanziari dell' Unione Europea) che comunicava alla Procura contabile di questa Sezione la pendenza delle indagini preliminari alla data del 26 marzo 2025.

Tra i clienti della Debut s.r.l. vi era anche la sig.ra Isabella Francini che aveva beneficiato con delib. n. 412 del 17 giugno 2020 di un contributo di € 24.300,00 a fronte di un investimento ammissibile di € 34.714,29.

Con procedimento di revoca totale da parte del soggetto gestore Fidi Artigiancassa, nella qualità di mandante del RTI Toscana Muove, soggetto gestore della erogazione dei

contributi) veniva disposto l'atto di ritiro per incompletezza e non conformità della rendicontazione finale con comunicazione pec prot. n. DAEI\IF\2021-0060. A seguito di omessa formulazione di controdeduzioni, la regione emanava il decreto dirigenziale di revoca n. 16557 del 17 settembre 2021 con cui veniva chiesto il pagamento dell'importo di € 19.440,00, quale contributo erogato a titolo di anticipo.

La Regione Toscana, rilevato che alla data del 30 aprile 2025 non era stato rimborsato alcunché di quanto dovuto, comunicava di aver emesso ruolo coattivo n. 3699/2022.

A seguito dell'invito a dedurre del 9 luglio 2025 emesso ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 nei confronti della sig. ra Francini, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 14 luglio 2025 (deposito presso la casa comunale in data 11 luglio 2025, plico raccomandato spedito il 14 luglio 2025, non ritirato), non seguivano deduzioni da parte della convenuta.

La Procura esercitava l'azione di responsabilità amministrativa per illecita percezione di contributi pubblici ed omessa ripetizione degli stessi ai danni della Regione Toscana oltre che dello Stato italiano e dell'Unione Europea.

Secondo la parte attorea sussiste un rapporto di servizio di tipo funzionale tra l'Amministrazione che ha erogato il contributo ed il destinatario delle risorse pubbliche, e tale interpretazione viene corroborata citando alcuni

orientamenti della Corte di Cassazione sia per i contributi diretti, non veicolati attraverso i bilanci nazionali, sia per i contributi indiretti, cioè quelli che entrano nel bilancio dell'amministrazione (statale, regionale o locale).

L'antigiuridicità della condotta deriva, secondo la Procura, dalla palese violazione della normativa prevista dal "Bando Creazione di impresa femminile e dei destinatari ammortizzatori sociali", approvato con decreto dirigenziale n. 13454 del 22 agosto 2018 (paragrafo 6.1 -punti 1,2,10- 9.1 e 9.3) che prevedeva una agevolazione finanziaria concessa nella forma del microcredito a tasso zero e sostegno dell'impresa nella misura del 70% del costo totale ammissibile, ovvero per un importo non superiore ad € 24.500,00, con conseguente lesione dell'interesse alla tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche, sia sotto il profilo della privazione ad altre imprese del finanziamento erogato che della perdita di risorse pubbliche introitate e illegittimamente trattenute dal beneficiario, nonostante la mancata attuazione del progetto imprenditoriale assistito dall'agevolazione e visto il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. Pertanto non era stata realizzata la progettualità finanziata ed era stata omessa ogni rendicontazione, violando il vincolo di destinazione del contributo con trattenimento *sine titolo* del contributo, con conseguente responsabilità.

L'elemento soggettivo appare, secondo la Procura, connotato

dal dolo a causa della volontaria e consapevole violazione degli obblighi contrattuali, avendo la parte convenuta trattenuto, senza alcuna giustificazione, le somme erogate dall'Amministrazione regionale nell'ambito del progetto di cui al Bando Creazione di Impresa, con previsione ed accettazione del danno e conseguente responsabilità della parte convenuta, indagata da EPPO per i reati di cui all' art. 316 *bis* e *ter* c.p..

Sotto il profilo del nesso causale, osserva la parte inquirente, vi è un nesso causale tra la condotta posta in essere dalla convenuta e la perdita patrimoniale subita dall' ente pubblico Toscana (e di riflesso dall' UE e dallo Stato italiano) per l'indebita percezione dei finanziamenti, in applicazione della teoria della causalità adeguata o della regolarità causale.

La quantificazione è individuata dalla parte attorea nella misura pari alle risorse oggetto del finanziamento indebitamente percepite dall' odierno convenuto nella misura pari a complessivi € 19.440,00, già a ruolo e fatto salvo un eventuale maggior importo all' emergere di nuove circostanze oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed unitamente agli accessori di giustizia.

Nella odierna udienza, non comparsa la parte convenuta, il Pubblico Ministero chiedeva la dichiarazione di contumacia della parte convenuta e la condanna per l'intero della pretesa attorea. Quindi la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta che, a seguito della rituale notificazione dell'atto introduttivo del giudizio resa ai sensi dell'art.139 c.p.c., a mani della madre, non si è costituita.

Il giudizio è stato introdotto dalla Procura per ottenere il risarcimento del danno cagionato all'amministrazione pubblica dalle condotte dolose poste in essere dalla parte convenuta per l'indebito ottenimento di un finanziamento pubblico illegittimamente erogato e sviato dagli scopi pubblici per i quali era stato erogato dall' amministrazione.

Il Collegio ravvisa, sulla base della documentazione prodotta dalla Procura e soprarichiamata, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa atteso che la convenuta, dopo aver ricevuto indebitamente il finanziamento pubblico, non ha realizzato, secondo quanto previsto dal bando e dalla domanda di finanziamento, il programma imprenditoriale previsto. In siffatto modo ha arrecato un danno all'amministrazione derivante dalla mancata realizzazione degli scopi propri della misura e dalla conseguente sottrazione delle risorse ricevute agli scopi stessi.

Con riferimento alla giurisdizione contabile, la Corte di Cassazione ha statuito che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti ogni qual volta il privato, cui siano erogati fondi pubblici *"per sue scelte incida negativamente sul modo di*

essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione con l'atto di concessione di contributi pubblici esso è chiamato a partecipare, e l'incidenza sia tale da determinare uno sviamento dalle finalità perseguite” (Cass. SS.UU. ord. n. 14436/2018); in tal modo, infatti, egli provoca un danno all’ ente pubblico, “anche sotto il profilo di sottrarre ad altri enti il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ ente pubblico con il concorso dello stesso privato, danno cui deve rispondere davanti al giudice contabile” (Cass. SS. UU. ord. n. 14436/2018); in siffatto modo anche Cass. SS.UU. ord. n. 9794/2023.

La magistratura contabile, per il radicamento della giurisdizione sul danno erariale conseguente alla illecita percezione del contributo pubblico, assegna natura decisiva alla natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi perseguiti con la contribuzione, non avendo rilevanza né la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale può ben essere un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione, né il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato (Corte conti, Sez. II Centr.n.31/2025).

Entrando nel merito la giurisprudenza di questa Sezione ha già avuto modo di statuire che il danno derivante dalla

concessione di un finanziamento pubblico può “assumere carattere “genetico” o “funzionale”. Nel primo caso si perfeziona nel momento stesso in cui l’impresa, dichiarando falsamente il possesso dei requisiti di accesso al credito garantito, ottenga il finanziamento in modo indebito, in quanto i requisiti di accesso al Programma costituiscono il parametro che il legislatore ha ritenuto necessario e sufficiente affinché l’ erogazione di liquidità avvenga in modo efficiente alla ripresa economica; nel secondo caso, nel momento in cui si realizzi lo sviamento dei fondi per fini diversi da quelli di legge, per i conseguenti effetti di frustrazione (in quota parte) del Programma di ripresa stesso: cfr. questa Sezione giurisdizionale n. 23/2024, Sezione giurisdizionale Regione Marche n. 18/2023 e Cass. SS.UU. n. 33845/2021, che riconoscono il danno erariale del privato che entri a far parte di un Programma pubblicistico incidendolo – per sue scelte - in senso negativo, nello sviamento dalla finalità perseguita, anche solo in termini di sottrazione del finanziamento garantito ad altre imprese che avrebbero potuto concorrere alla realizzazione del piano di ripresa programmato. Nella specie non è stata raggiunta la prova della illegittima erogazione del finanziamento, cioè dell’effettiva assenza, in capo al beneficiario, dei requisiti per la concessione del finanziamento al momento della proposizione della domanda. Manca, infatti, nella specifica

operazione di finanziamento che si scruta, la concreta individuazione dei requisiti che risulterebbero insussistenti od oggetto di rappresentazione fraudolenta da parte della parte convenuta.

Il danno erariale nella specie risulta pari all'ammontare del finanziamento ricevuto. Infatti il soggetto convenuto, dopo aver ricevuto il contributo pubblico, non ha realizzato, secondo quanto previsto dal bando e dalla domanda di finanziamento, il programma imprenditoriale previsto. Ed il sintomo dello sviamento delle risorse, anche in presenza di un inadempimento restitutorio, è la mancata rendicontazione degli investimenti effettuati come da domanda di finanziamento (cfr. Sez. I Centr. n. 15 del 2026). In siffatto modo, con condotta causativa del danno ha realizzato un depauperamento finanziario dell'amministrazione derivante dalla mancata realizzazione degli scopi propri della misura e della conseguente sottrazione delle risorse ricevute agli scopi stessi. Tale danno è pari all' ammontare del finanziamento ricevuto. La condotta tenuta dal convenuto deve qualificarsi come illecita, in quanto contraria ai vincoli del bando: paragrafo 6, con obblighi del beneficiario relativi alla realizzazione del progetto ed alla tempistica della realizzazione con obbligo di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute; paragrafo 9, il quale sancisce la decadenza dall' agevolazione e la revoca totale della

medesima per mancato rispetto degli obblighi del beneficiario, con conseguente rimborso forfettario a carico del beneficiario. Il convenuto, in particolare non ha provveduto a dare attuazione al programma nei termini stabiliti, né ha restituito l'anticipazione ricevuta, nonostante la formale revoca del beneficio. E' da evidenziare, inoltre, l'inerzia della parte convenuta rispetto alle richieste di chiarimento inoltrate dall'Amministrazione regionale le quali sono rimaste prive di riscontro (cfr. questa Sezione n. 89/2025), incorrendo in una causa di decadenza dal finanziamento e mancando di provvedere alla restituzione dell'anticipo, nonostante la formale revoca del beneficio.

Il comportamento tenuto è palesemente caratterizzato dall'elemento soggettivo del dolo, inteso come volontà sia della condotta fonte di danno, sia del danno stesso, inteso come inefficace realizzazione dei fini propri del finanziamento (cfr. questa Sezione n. 63/2025). La parte convenuta beneficiaria del finanziamento ha scientemente beneficiato di un'erogazione senza adempiere agli obblighi connessi ed omettendo volutamente ogni attività restitutoria, anche successivamente alla decadenza dal beneficio (cfr. questa Sezione n. 58/2025 e Sezione giurisdizionale Regione Liguria n. 70/2023).

Appare evidente il nesso di causalità diretta ed immediata tra la condotta della parte convenuta ed il pregiudizio economico

sofferto dalla finanza pubblica derivante dall' indebita sottrazione di risorse pubbliche alle finalità istituzionali cui erano originariamente destinate (cfr. questa Sezione n. 49/2017), realizzando ampiamente per il nesso causale il principio di matrice civilistica, operativo nel giudizio di responsabilità amministra, del "più probabile che non" o anche detto della "prevalenza relativa della probabilità": in termini Corte conti Sez. II n. 233/2024 e Corte conti Sez. III n. 210/2024.

Infine, il Collegio deve dare atto che, nelle more del deposito della presente sentenza, è entrata in vigore la legge n. 1 del 2026 , che all' art. 6 prevede espressamente che *"le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge"*. Ciò posto, deve, tuttavia, escludersi l'applicabilità del nuovo potere riduttivo introdotto dall'art. 1 della legge n. 1 del 2026, posto che, nel caso in giudizio, la condotta risulta connotata dal dolo.

La parte va, pertanto, condannata al pagamento in favore della Regione Toscana dell'importo di euro 19.440,00, oltre rivalutazione calcolata, secondo gli indici ISTAT, dalla data della revoca del finanziamento (30 novembre 2020) ed oltre interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata dalla data del deposito della sentenza al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono

liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana, respinta ogni altra eccezione e istanza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Procura Regionale nei confronti di Isabella Francini:

dichiara la contumacia della sig. ra Isabella Francini;

condanna la sig.ra Isabella Francini al pagamento dell'importo di € 19.440,00, in favore della Regione Toscana, oltre rivalutazione, nei termini di cui in motivazione, mentre sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura pari a euro 275,72(duecentosettantacinque/72).

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio dell'8 luglio 2026.

Il Presidente est.

Angelo Bax

F. to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27/07/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F. to digitalmente

[illegible]